

mi riservo di negarvola; vi accorderanno almeno le circostanze attenuanti, e colle circostanze attenuanti, quando un giudice è benevolo, la pena diventa assai lieve. Anche per questa ragione di convenienza io insisto nell'emendamento da me proposto.

Presidente. La proposta dell'onorevole Mussi è identica ad un'altra che è stata trasmessa al banco della Presidenza dall'onorevole Baccarini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Sono lieto di associarmi alla proposta dell'onorevole Mussi, la quale è identica a quella che io mi proponeva di fare; vale a dire di sopprimere le parole " escluse le spese per la sorveglianza governativa. "

E mi associo interamente alle ragioni, ch'egli ha svolto meglio che io non avrei potuto fare, sul merito intrinseco della questione. C'è però un punto d'indole diversa ch'egli non ha trattato, e su quello farò brevissime osservazioni.

Io non credo buon sistema costituzionale quello di dar di frego alle leggi organiche per via di contratti. La legge organica dei lavori pubblici 20 marzo 1865, al suo articolo 287 dice testualmente:

" Il Governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, e l'andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da commissari tecnici e da commissari amministrativi. "

" Art. 288. Gli onorari dei commissari ed altri ufficiali delegati dall'amministrazione superiore, ed in generale le spese tutte di visite, di sorveglianza e di collaudazione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, non che quelle di sorveglianza sulla loro manutenzione ed esercizio, saranno *sempre* a carico dei concessionari, i quali dovranno pagarle nel modo e tempi che verranno stabiliti negli atti di concessione. "

Ora, davanti ad una disposizione così tassativa di una legge organica, di una legge fondamentale dello Stato, questo solo resta a farsi, che negli atti di concessione, o nei contratti, si stabilisca la somma e il modo di pagarla; ma che assolutamente si porti una esonerazione non lo credo regolare. Vorrei ricordare che in tutte le leggi apponendo i contratti tra la Società e lo Stato, quando si tratta delle spese di registro, di bollo, ecc., si mette sempre: " Per le spese di contratto il concessionario pagherà una lira. "

È una esonerazione materiale; ma almeno si rispetta la legge finanziaria fondamentale dello Stato. Perché per la legge dei lavori pubblici non deve esser la stessa cosa? Io non comprendo perché, se il Governo vuole esonerare la Società, non rispetti la legge organica delle opere pubbliche dicendo: La Società pagherà un centesimo per chilometro. Ma almeno riconosca, e non distrugga così puramente e semplicemente, le leggi organiche dello Stato. A che fine furono fatte queste benedette leggi, se non servono per i casi, a cui sono applicabili? In ciò io ravviso un'altra potentissima ragione perchè si accetti la proposta dell'onorevole Mussi; vale a dire che in questo articolo si sopprimano le parole: " per la sorveglianza governativa. " Il Governo poi potrà proporre all'articolo relativo di far pagare anche un centesimo, come dicevo, per chilometro. Io non credo che possa essere esonerata la Società dal pagamento intero della somma, perchè, come ha detto l'onorevole Mussi, noi nel periodo di 20 anni regaleremo alla Società ancora 3 milioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barazzuoli.

Barazzuoli, relatore. L'onorevole Mussi ha dato dei consigli all'Opposizione e ne ha tessuto le lodi: questa è cosa che non mi tocca.

Ha dato pure dei consigli alla Maggioranza ed ha parlato anche del Pontefice romano; ma io della maggioranza a lui così erudito ricorderò Minerva che diceva ad Ulisse: Chiuditi le orecchie per non sentire il canto delle sirene; e ricorderò anche il " *timeo Danaos, et dona ferentes* " del buon Mantovano.

Entriamo in argomento. La Commissione non può ammettere la radiazione delle parole: " per la sorveglianza governativa. "

Essa ha ben vagliato questo punto di questione che fu soggetto di esame e di disputa lunga, anche nel seno della Giunta. Ma l'esame e la disputa non la persuasero punto della necessità e neppure della convenienza di mantenere le spese di sorveglianza governativa.

L'onorevole Baccarini ha detto che allorquando si tratta di toccare leggi organiche bisogna procedere coi piè di piombo e con mano leggiera. Ha ragione l'onorevole Baccarini; ma, viceversa poi, ha torto, imperocchè la legge del 1865 concerne i rapporti fra Governo e Società ferroviarie molto diverse da quelle attuali. Le attuali Società le quali hanno l'esercizio e la proprietà delle ferrovie, e i cui rapporti col Governo non sono quali sono nel caso attuale. Qui invece si tratta di strade ferrate di cui la proprietà spetta al Go-